



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 25
DEL 24 GIUGNO 2009

25



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

09_25_1_DPR_20

Decreto del Presidente della Regione-Commissario delegato 11 giugno 2009, n. 20

Determinazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., come modificato dall'art. 13, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3764 del 6 maggio 2009, dei compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico scientifico, nominati con decreto del Commissario delegato n. 4 del 28 ottobre 2008 e ai componenti integrativi previsti dall'art. 3, comma 3, della Ordinanza 3702/2008 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.02.1992 n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTA l'Ordinanza n°3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

CONSIDERATO che la disposizione del comma 3 dell'art.1 della richiamata Ordinanza 3702/2008 e s.m.i. prescrive che il Commissario delegato si avvalga, per dare attuazione alle iniziative che intenderà assumere, di due Soggetti Attuatori designati uno dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed uno dal Presidente della Regione Veneto;

VISTI il Decreto del Commissario delegato n°1 del 6 ottobre 2008 di nomina del dott. Riccardo Riccardi e la nota 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19 settembre 2008 del Presidente della Regione Veneto che rende nota la designazione dell'ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale Infrastrutture e Mobilità, quali Soggetti Attuatori della richiamata Ordinanza 3702/2008 e s.m.i.;

PRESO ATTO del provvedimento n°1 del 6 ottobre 2008 emesso, a firma congiunta, dai Soggetti Attuatori di nomina dell'ing. Enrico Razzini quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i. espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare in sostituzione di soggetti competenti in via ordinaria, gli atti ed i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;

CONSIDERATO, altresì, che la disposizione del comma 4 dell'art. 2 dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., prevede che il Commissario delegato per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, si avvale di un Comitato tecnico scientifico composto da sei membri scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione;

RICORDATO che, in ottemperanza alle disposizioni del comma 4 dell'art. 2 dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., il Commissario delegato ha emanato il Decreto n. 4 dd. 28.10.2008, pubblicato sul B.U.R. n. 48 dd. 26.11.2008, con il quale ha istituito il Comitato tecnico scientifico composto dall'ing. Giancarlo Fatteschi, ing. Armando Mammino, ing. Stefano Angelini, ing. Diego De Caneva, dott. Guglielmo Berlasso, dott. Antonio Lorenzo Capobianco, nonché con funzioni di segretario il dott. Fausto De Santis;

CONSIDERATO che per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., il Comitato tecnico scientifico è integrato con due componenti nominati uno dal Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare ed uno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

PRESO ATTO che i succitati Ministeri hanno provveduto a nominare rispettivamente l'ing. Stello Vatta con nota di Prot. GAB-2008-0014621 del 10/10/2008 e l'arch Roberto Cecchi con nota MBAC UDCM ARCHGAB Prot. n° 0018449 Data 07/10/2008 CL 06 01 00/374;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., ai componenti del Comitato tecnico scientifico, nonché ai due componenti integrativi di cui all'art.3, comma 3, dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., spettano compensi determinati con separato provvedimento del Commissario Delegato, sentito il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n° 165/2001, e dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute;

VISTA la nota di Prot. DPC/CG/003475 del 20/05/09 - uscita del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla determinazione dei compensi spettanti, secondo quanto previsto dal succitato art. 2 comma 4 dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i.;

DECRETA

1) di determinare la durata del Comitato tecnico scientifico fino al permanere dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato sino al 31 dicembre 2009, salvo proroghe;

2) di stabilire che ai componenti del Comitato tecnico scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., spetta, a decorrere dal 01.11.2008, un compenso complessivo annuo come di seguito definito:

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (art. 2, comma 4, Ordinanza 3702/2008 e s.m.i.)

Presidente	€ 23.100
Componente	€ 19.200
Segretario	€ 9.600

3) di stabilire che ai componenti integrativi del Comitato tecnico scientifico, di cui all'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., spetta, a decorrere dal 01.11.2008, un compenso complessivo annuo come di seguito definito:

COMPONENTI INTEGRATIVI (art. 3, comma 3, Ordinanza 3702/2008 e s.m.i.)

Componente integrativo	€ 14.400
------------------------	----------

4) che i compensi su base annua di cui ai punti 2) e 3) succitati dovranno essere proporzionati in base al periodo temporale di durata dell'incarico di cui trattasi;

5) di stabilire che ai componenti del Comitato tecnico scientifico, nonché ai componenti integrativi di cui all'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., spetta un importo pari a 500,00 €, per la partecipazione ad ogni seduta del Comitato, intesa come unica anche se avvenuta su più giornate consecutive;

6) che i compensi e l'importo di cui ai punti 2), 3) e 5) devono essere integrati con oneri previdenziali e IVA per i componenti in possesso di partita IVA, mentre si intendono lordi per gli altri componenti;

7) di stabilire che ai componenti del Comitato tecnico scientifico, nonché ai componenti integrativi di cui all'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., spetta il rimborso delle spese di missione e delle altre spese vive sostenute dal momento della rispettiva nomina da parte del Presidente dell'Anas, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Presidente della Regione Veneto, del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, supportate da idonea documentazione giustificativa. Le spese sopra citate saranno

rimborsate se sostenute nell'espletamento di attività concordate e/o autorizzate dal Commissario delegato e/o dai Soggetti Attuatori;

8) che al Presidente del Comitato tecnico scientifico, in virtù delle maggiori attività di coordinamento e responsabilità connesse all'incarico, è altresì riconosciuto un maggior compenso a discrezione, ai sensi dell'art. 5 del Tariffario professionale di cui alla Legge 2 marzo 1949, n° 143 e s.m. e i. Tale compenso il cui ammontare, netto, complessivo, non potrà superare l'importo di € 20.000,00 annui, verrà calcolato in ragione di 56,81 €/ora, oltre ad oneri previdenziali ed IVA, per le attività preventivamente concordate e/o autorizzate dal Commissario delegato e/o dai Soggetti Attuatori;

9) che i compensi di cui al presente provvedimento vengono corrisposti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n° 165/2001, e dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;

10) i componenti del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 4 e i componenti integrativi di cui all'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i. si potranno avvalere del supporto degli uffici competenti della Società Concessionaria Autovie Venete, visti i contenuti dell'art 2, comma 1, dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., in merito alle procedure e alle modalità di rendicontazione, liquidazione, e al calcolo delle eventuali trattenute, degli oneri previdenziali, e di quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

09_25_1_DPR_151_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 11 giugno 2009, n. 0151/Pres.

Legge regionale 16 novembre 1982, n. 73, articolo 13. Commissione regionale per la formazione professionale. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 relativa all'ordinamento della formazione professionale ed in particolare l'articolo 13 che disciplina la Commissione regionale per la Formazione Professionale (di seguito Commissione);

EVIDENZIATO che ai sensi del citato articolo 13 della legge regionale 76/1982 i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina della nuova Commissione;

VISTO il proprio decreto 17 giugno 2004 n. 0199/Pres. con il quale la Commissione è stata ricostituita per la durata della legislatura;

ATTESA la necessità di procedere, a seguito dell'avvio della nuova legislatura regionale, alla nomina della nuova Commissione;

ATTESO che, a seguito delle modifiche introdotte nell'ordinamento delle strutture regionali, si rende necessaria una ricognizione della composizione della Commissione, in quanto:

a) le competenze specifiche in materia di osservazione del mercato regionale del lavoro (lettera d) articolo 13 legge regionale 76/1982) sono attribuite all'Agenzia regionale del lavoro (legge regionale 18/2005, articolo 9, comma 2, lettera c);

b) le competenze in materia di politiche attive del lavoro (lett. n) articolo 13 legge regionale 76/1982) sono attribuite al Direttore del Servizio lavoro (articolo 66 del documento allegato sub A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1580/2008);

c) le competenze in materia di formazione professionale (lett. f) articolo 13 legge regionale 76/1982) sono attribuite al Direttore del Servizio programmazione interventi formativi e prima formazione (articolo 50 del documento allegato sub A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1580/2008);

d) l'Istituto regionale per la formazione professionale (lett. f) articolo 13 legge regionale 76/1982) è stato soppresso con legge regionale 11/1999 articolo 8;

PRECISATO che, a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la figura del Sovrintendente scolastico regionale (lettera o) articolo 13 legge regionale 76/1982) deve intendersi sostituita dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;

EVIDENZIATO che i componenti previsti dalla lettera g) dell'articolo 13 della legge regionale 76/1982